

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

FOLCIA & MANGANO srl iscritta al RUI nr. nr.A000606369 in data 18 luglio 2018

Sede Legale: Corso Milano n. 37 – 20900 MONZA

Sede Operativa: Corso Milano n. 37 – 20900 MONZA

Recapito telefonico: 039/380369

Indirizzo internet e di posta elettronica: agenzia@folciaemangano.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: folciaemanganosrl@legalmail.it

Indirizzo internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: www.folciaemangano.it ;

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di più imprese di assicurazione

La denominazione delle Imprese di cui distribuisce il prodotto sono:

ITAS VITA S.P.A.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A

b) il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti o Accordi di Collaborazione
C&Q ASSICURAZIONI S.r.l. Via Passerini 10 20900 – Monza (MB)	A000142864	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD ZURICH INSURANCE EUROPE AG GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti o Accordi di Collaborazione
INVERNIZZI ASSICURAZIONI S.r.l. Via Giambellino, 90 20146 – Milano (MI)	A000045709	D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE ALLIANZ NEXT S.P.A.

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti o Accordi di Collaborazione
Mediorischi S.r.l. Via Aldo Rossi 4 -20149 Milano Tel. 02.38603500 – Fax 02.25060936 E-mail reclami@mediorischi.it PEC mediorischi@legalmail.it	B000128535	

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	
RP Broker S.r.l. Via Carrobbio, 15 21100 Varese (VA) Tel. 0332 831595 Fax 0332 284747	B000290003	

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti o Accordi di Collaborazione
Garavaglia Assicurazioni S.r.l. Via Turati n. 15 20146 – Milano (MI)	A000165002	HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A. HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti o Accordi di Collaborazione
Giussani Fulvio Via Fiorbellina, 3, 20871 Vimercate MB	A000000522	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. UNISALUTE S.P.A.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) l'Intermediario **non è** detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non è** detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata (contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo)
- b) fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente
- c) dichiara di proporre contratti in modo esclusivo di una o più imprese di assicurazione
- d) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;
- e) dichiara di avere o potrebbe avere un rapporto d'affari con le Imprese di Assicurazione di seguito elencate:
 - ITAS VITA S.P.A.
 - GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
 - ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
 - HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.
 - HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

- f) consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le informazioni oggettive sul prodotto
- g) fornisce le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le strategie di investimento e avvertenze sui rischi associati

- h) dichiara, ove vi fossero, che, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, fornisce al contraente le ulteriori informazioni:

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**L'intermediario fornisce al cliente le seguenti informazioni:**

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) gli importi relativi a costi e oneri del prodotto vengono forniti mediante la consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private).

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.